



Rischi identitari per la persona minore d'età nell'ambiente digitale

Identity risks for the minor in the digital environment

ROBERTO SENIGAGLIA 
Professore Ordinario di Diritto Privato
Università Ca' Foscari Venezia

Abstract

Nell'ambiente digitale è particolarmente a rischio l'esclusività dell'educazione della persona minorenni riconosciuta dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali anzitutto in capo ai genitori. Si rende quindi necessaria l'istituzione di strumenti tecnologici che tutelino il ruolo dei genitori, tra cui i Parental Control System. Questi strumenti vanno comunque differenziati in ragione della capacità di discernimento del figlio minorenni.

In the digital environment, the exclusivity of the education of minors recognized by the Constitution and International Conventions, primarily in the hands of parents, is particularly at risk. It is therefore necessary to establish technological tools that protect the role of parents, including Parental Control Systems. However, these tools must be differentiated based on the discernment capacity of the child.



Keywords: Affiliation relationship; duty to educate children; cyberspace; Parental Control System.

Summary: [Introduzione: La questione identitaria.](#) – [1. Il fattore eversivo dello statuto educativo del minore in formazione.](#) – [2. Internet Free Speech e ruolo educativo dei genitori: il Parental Control System.](#) – [3. Necessità di differenziare le forme di controllo parentale nell'ambito della minore età.](#)

Introduzione: La questione ereditaria.

La questione problematica su cui intendiamo soffermarci concerne l'impatto dell'esperienza¹ digitale sull'identità del minore, riguardante, in particolar modo, la sua biografia (e non tanto l'anagrafe e il profilo genetico)², e sulle capacità di risposta normativa. L'originalità dell'articolazione del problema discende dall'implicazione, nelle relazioni telematiche, della cifra ermeneutica dell'altrove, così come recentemente pensata, del fatto che «il server è altrove, rispetto all'artefatto tecnologico che stiamo usando, così come sono altrove le possibili persone con cui possiamo interagire ed è sempre altrove la fonte dei contenuti di cui fruiamo»³.

Un *altrove* che, diversamente da come possa essere affrontato con riferimento alla persona adulta, conosce profili di maggiore complessità quando entra in contatto con una persona minorenni. Difatti, mentre per l'adulto la questione si traduce, principalmente, nell'apprestare gli strumenti più idonei a tutelare il diritto a non vedere pregiudicata (finanche sottratta), in vario modo, la propria identità personale; per il minorenni il problema può riguardare, anche in via esclusiva, la salvaguardia dell'interesse a *formarsi* una propria identità.

Segnatamente, con riguardo alla "stagione" della minore età, l'identità personale⁴, si pone in una duplice direzione funzionale: *costruttiva* e *conservativa* della personalità.

Ebbene, nell'esperienza digitale del minore, di queste due direzioni funzionali dell'identità personale, risulta di maggiore interesse (se non altro perché meno indagata) quella *costruttiva*, concernente cioè il momento formativo della personalità morale⁵.

Il profilo giuridicamente sensibile è che l'irrompere del digitale nella vita del minore, sin dalla prima infanzia, assume, da subito, carattere pervasivo della

¹ Riferita non soltanto a ciò che ci capita, ma anche a ciò che facciamo di quello che ci capita; in proposito, v. A. PESSINA, *L'essere altrove. L'esperienza umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, Milano-Udine, 2023, p. 41, il quale riprende, in questi termini, l'espressione di Huxley.

² Sulle diverse dimensioni dell'identità si rinvia a P. ZATTI, *Dimensioni e aspetti dell'identità nel diritto privato attuale*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento al fascicolo 4/2007, p. 1 ss.; S. RODOTÀ, *Quattro paradigmi per l'identità*, ivi, p. 21 ss.; V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, *passim*; A. LA SPINA, *Complessità e identità personale*, Napoli, 2022, *passim*.

³ A. PESSINA, *L'essere altrove. L'esperienza umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 47.

⁴ Da intendersi come diritto ad «essere uguale solo a se stesso e diverso da tutti gli altri», così F. GIARDINA, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, p. 159.

⁵ A. NICOLUSSI, voce *Autonomia privata e diritti della personalità*, in *Enc. dir.*, Annali, IV, Milano 2011, p. 138; G. RESTA, *Dignità, persone e mercati*, Torino, 2014, p. 103.

persona⁶: non soltanto a seguito dell'utilizzo diretto degli artefatti tecnologici, ma pure per effetto della circolazione (e, dunque, del trattamento ex art. 4, par. 1, n. 2), Reg. (UE) 2016/679) dei suoi dati personali nella rete, innescata dai genitori, da altri familiari o da terzi soggetti⁷, ivi inclusi gli operatori del *web*. Tutto ciò con il rischio che i dati personali, spesso acquisiti nel mancato rispetto delle coordinate fissate dal GDPR tra protezione e circolazione⁸, finiscano in qualche trama della rete che "restituisca" al minore pezzi mancanti della sua identità, *eteroimposti* dalla tirannia degli algoritmi⁹ e, quindi, sottratti alla formazione *naturale* della sua personalità morale, rispondente alle sue capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali.

1. Il fattore eversivo dello statuto educativo del minore in formazione.

È in questa dinamica che si insinua il fattore eversivo dello statuto educativo del minore *in formazione*, vale a dire l'*eteroimposizione* anziché l'*eterodeterminazione* della sua identità personale¹⁰.

Difatti, con riguardo al "piccolo minore", sprovvisto della capacità di discernimento, è essenzialmente l'educazione che porta a compimento l'opera di edificazione della personalità del figlio¹¹. Una funzione che già la Costituzione assegna anzitutto ai genitori e, soltanto in caso di incapacità di

⁶ Sul tema V. CORRIERO, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 2004; A. THIENE, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in *Studium iuris*, 2012, p. 528 ss.; C. CAMARDI, *Minori e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 122; V. ANDREOLI, *La famiglia digitale. Come la tecnologia ci sta cambiando*, Milano, 2021, *passim*; R. SENIGAGLIA, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 518 ss.; E. BATTELLI, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore di età*, in *Dir. inf.*, 2022, p. 267.

⁷ Relativamente alla pubblicazione di immagini del minore da parte dell'ex compagna del padre v. Trib. Bari, 7 novembre 2019, in *Dir. internet*, 2020, p. 87 ss., con commento di MAGGI, *Consensus e tutela del diritto all'immagine del minore: tra diritto della personalità e protezione dei dati dei minori*.

⁸ Su questi aspetti si rinvia ad AA.VV., *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, opera diretta da G. FINOCCHIARO, Bologna 2017; V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019; A. DE FRANCESCHI, R. SCHULZE, *Digital revolution-new challenges for law. Data protection, artificial intelligence, smart products, blockchain technology and virtual currencies*, Baden-Baden, 2019, p. 75 ss.; N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019; C.J. HOOFNAGLE, B. VAN DER SLOOT, F. ZUIDERVEEN BORGESIU, *The European Union general data protection regulation: what it is and what it means*, in *Information & Communications Technology Law*, 2019, p. 65 ss.; L. BOZZI, *I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 253; R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020, p. 75 ss.; V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy. Persona vs. dato personale*, Napoli, 2022, *passim*; B. PARENZO, *Sull'importanza del dire le cose come stanno: ovvero, sul perché della necessità di riconoscere la natura patrimoniale dei dati personali e l'esistenza di uno scambio sotteso ai c.d. servizi digitali gratuiti*, in *Dir. fam.*, 2021, p. 1457 ss.; A. BERNES, *Enhancing Transparency of Data Processing and Data Subject's Rights Through Technical Tools: The PIMS and PDS Solution*, in R. SENIGAGLIA, C. IRTI, A. BERNES, *Privacy and Data Protection in Software Services*, Singapore, 2022, p. 197 ss.

⁹ Si rinvia a T.Z. ZARSKY, "Mine your own business!": making the case for the implications of the data mining of personal information in the forum of public opinion, in *Yale Journal of Law and Technology*, 2003, p. 1 ss.; F. PASQUALE, *The Black Box Society. The secret algorithms that control money and information*, Cambridge, Massachusetts, London, 2015; S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bari, 2014, p. 38 ss.; L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 72 ss.; S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019, *passim*.

¹⁰ Su questi diversi profili si rinvia a P. ZATTI, *Dimensioni e aspetti dell'identità nel diritto privato attuale*, cit., p. 4 ss.

¹¹ Cfr. A. THIENE, *Gioventù bruciata online: quale responsabilità per i genitori?*, in A. ANNONI e A. THIENE (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, 2019, p. 41 ss.

questi, demanda alla legge il compito di individuare delle figure vicarie (art. 30, commi 1 e 2); comunque, essa deve essere assolta in modo *naturale*, ovvero non secondo schemi astratti, definiti una volta per tutte, ma cogliendo dalla narrazione dell'*essere* del figlio gli spunti di metodo della pedagogia dell'*apparire*¹².

Nell'era pre-digitale, questa funzione *costruttiva* dell'identità personale del figlio era pacificamente prerogativa *esclusiva* dei genitori. Esclusività garantita anche nel caso in cui intervengano elementi di alterità; altri soggetti, cioè, partecipino all'educazione del figlio, cooperando alla formazione della sua biografia. In queste situazioni, invero, i genitori versano nella condizione materiale di poter affermare la loro "esclusiva", giacché l'esposizione antropologica del figlio riguarda comunque *altri* (identificati o identificabili), permanendo, quindi, nella loro sfera di controllo.

Questa *esclusività* rischia, invece, di essere scardinata nel momento in cui il figlio accede alla rete¹³. Il *web*, per mezzo del meccanismo, talvolta spasmodico e inconsapevole,¹⁴ di *input* (composti per lo più da dati personali del minore) e *output* (composti da dati scelti e comunicati dalla rete) partecipa all'educazione del figlio impattando, inevitabilmente, sulla sua identità¹⁵; d'altro canto, l'esperienza digitale del minore può facilmente avvenire al di fuori delle concrete possibilità di controllo dei genitori. Il *libero* accesso al *cyberspazio*, in pratica, produce inevitabilmente un effetto eversivo del principio dell'esclusività educativa dei genitori e istituisce un altro centro di esclusività educativa in capo ai titolari delle piattaforme del *web*, questa volta "oscurato", disincarnato e avvinto dall'analfabetismo emotivo¹⁶.

In definitiva, l'accesso *libero* alla rete del "piccolo minore" sia come attore sia come spettatore¹⁷ confligge con il diritto fondamentale del figlio alla formazione *libera* e *naturale* della sua identità personale. Formazione, che, per essere tale nel concorso di educazione, istruzione e assistenza morale, come ben chiarisce l'art. 315-*bis* c.c., deve essere *rispettosa* della sua personalità.

¹² Nel preambolo della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 si esprime la convinzione «che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione».

¹³ Cfr. E. ANDREOLA, *Misure cautelari a tutela dei minori nei social network*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 850, la quale osserva che la tutela del minore in questo ambiente «attiene alla garanzia delle prerogative costituzionali della persona (diritto all'immagine, alla riservatezza, all'integrità morale)». V. pure V. ANDREOLI, *La famiglia digitale. Come la tecnologia ci sta cambiando*, cit., p. 73 ss.

¹⁴ A. MANTELERO, *Children online and the future EU data protection framework. Empirical evidences and legal analysis*, in *International Journal of Technology Policy & Law*, 2016, p. 1 ss.

¹⁵ Si veda, in proposito, F. PIRAINO, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 384 ss.; A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 424.

¹⁶ Su internet come spazio delle emozioni e non dei sentimenti v. U. GALIMBERTI, *L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani*, Milano, 2007; D. GOLEMAN, *Intelligenza emotiva. Che cos'è e perché può renderci felici*, Milano, 2011.

¹⁷ A. PESSINA, *L'essere altrove. L'esperienza umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 111; l'a. segnala che «i *social* sono il regno dell'individuale, costruiti secondo la logica dello *spettatore* e questo comporta l'esigenza della spettacolarizzazione di tutto quanto viene comunicato».

2. Internet Free Speech e ruolo educativo dei genitori: il Parental Control System.

È evidente che le tecniche e le tecnologie della rete sono strutturalmente incapaci e, quindi, oggettivamente inadeguate ad assolvere la funzione educativa così intesa¹⁸.

Si tratta di un fattore di indubbia rilevanza giuridica atteso che l'interesse del minore ad essere formato in consonanza con il (nel pieno rispetto del) suo concreto *best interest* è oggetto di un diritto fondamentale del figlio, come chiaramente sancito anche dal nostro codice civile all'art. 315 *bis*¹⁹.

È dato comprendere allora che, nell'esperienza digitale del minore (specialmente se "piccolo") governata da una «"sovraesposizione antropologica" della realtà»²⁰, l'interesse meritevole di protezione consiste nell'apprestare le garanzie, ragionevoli e proporzionate, all'*esclusività dell'educazione*, della responsabilità dei genitori «di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo» (art. 18, par. 1, CNY), anche in termini di possibilità di sorvegliare l'attività *online* del figlio.

Questo dovere di sorveglianza — o meglio, stando agli attuali assetti assiologici del rapporto di filiazione, di vigilanza²¹ — costituisce uno dei contenuti irrinunciabili della responsabilità genitoriale²².

Ma come garantire la vigilanza dei genitori e quindi far salva l'esclusività del loro ruolo educativo, costituzionalmente garantita, e nel contempo tutelare il principio dell'*Internet free speech* esplicitato, con particolare riguardo al minore, dal sistema dei suoi diritti fondamentali? La risposta, oltretutto, va ricercata nella piena osservanza del principio di ingerenza minima dello Stato negli affari familiari, sancito dal sistema degli artt. 29-30-31 Cost.²³.

Ora, se si tratta di tutelare il minore *nella* rete e non *dalla* rete, il primo intervento normativo senz'altro necessario dovrebbe essere volto a non consentire al minore il libero accesso ai contenuti digitali "pericolosi" per lo sviluppo della sua personalità, a quegli spazi, cioè, i cui contenuti confliggono con i valori fondamentali della pacifica convivenza sociale (*fake news*, *hate speech*, *challenges* che incitano all'autolesionismo, pornografia, ecc.²⁴).

¹⁸ Cfr. G. GAROFALO, *Identità digitale e diritto all'oblio: questioni aperte dopo l'approvazione del GDPR*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1506 ss.

¹⁹ Si veda E. AL MUREDEN e M. SESTA, *Sub art. 315-bis*, in M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, III ed., Milano, 2015, p. 1166.

²⁰ Espressione utilizzata da A. PESSINA, *L'essere altrove. L'esperienza umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, cit., p. 39 con lo scopo di segnalare «come l'esperienza individuale, con l'avvento delle nuove tecnologie, sia continuamente *sovraesposta* dall'intervento di altri "punti di vista" antropologici, che restano sullo sfondo, mentre ci presentano frammenti di mondo».

²¹ R. SENIGAGLIA, *Responsabilità genitoriale e responsabilità dei genitori nella complessità generata (anche) dalla vita sociale digitale*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, p. 1031 ss. V. inoltre M. SESTA, *Genitori e figli tra potestà e responsabilità*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 238 ss.

²² In proposito, E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, Napoli, 2019, p. 107; R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, cit., p. 80 ss.

²³ P. ZATTI, *Rapporto educativo ed intervento del giudice*, in A. BELVEDERE e M. DE CRISTOFARO (a cura di), *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, 1980, p. 225; N. BILIGOTTI, *La tutela dei minori nel cyberspazio. Parental Control di Stato e libera circolazione dei contenuti: un delicato equilibrio*, in *MediaLaws*, 1/2023, p. 360.

²⁴ Si veda, in proposito, O. POLLICINO, *Fake news, Internet and Metaphors. (To be handled carefully)*, in *MediaLaws*, 2017, p. 23 ss.

Di questi interessi di protezione e della definizione delle loro coordinate tende a farsi carico, nel nostro ordinamento, il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70), il quale impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la prestazione di servizi preattivati di sistemi di controllo parentale (d'ora in poi SCP). Segnatamente l'art. 7 *bis*, rubricato "Sistemi di protezione dei minori dai rischi del *cyberspazio*", sancisce che «i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, disciplinati dal Codice di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (n.d.a. Codice delle comunicazioni elettroniche), devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore ai diciotto anni».

Tutto ciò in linea con quanto ora sancisce il Reg. (UE) 2022/2065, il quale vincola i fornitori di piattaforme *online* o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi ad adottare misure di protezione dei diritti dei minori, tra cui gli strumenti di controllo parentale (art. 35)²⁵.

Con specifico riferimento ai contenuti ad accesso non libero, in mancanza di apposite previsioni di fonte eurounionale, la selezione compete agli Stati membri²⁶. E il referente normativo per l'attuazione dell'art. 7 *bis* d.l. n. 28/2020 è l'art. 37 d. lgs. 208/2021²⁷, contenente «Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva», il quale demanda all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il compito di fissare i criteri di selezione dei contenuti da ritenere nocivi allo sviluppo della personalità dei minori²⁸.

Soltanto il 21 gennaio 2023, l'Autorità Garante ha emanato delle linee guida che obbligano gli *internet Service Provider* (ISP) a mettere a disposizione del consumatore, a titolo gratuito e senza alcun costo aggiuntivo, dei sistemi di *parental control*, includendoli e attivandoli nelle offerte dedicate ai minori.

²⁵ Con specifico riferimento agli strumenti di verifica dell'età, la Comunicazione della Commissione su *Un decennio digitale per i bambini e giovani: la nuova strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (BIK+)*, COM(2022) 212 final, segnala che «a dispetto di quanto stabilito dal diritto vigente dell'UE (direttiva AVMS e GDPR), i meccanismi di verifica dell'età e gli strumenti che consentono ai genitori di esprimere il loro consenso sono ancora in molti casi inefficaci e agli utenti è spesso richiesto soltanto di inserire la data di nascita al momento della registrazione»; la Commissione si impegna poi a promuovere «strumenti di verifica dell'età sicuri e rispettosi della vita privata, che siano riconosciuti in tutta l'UE» e a collaborare con gli Stati membri, i portatori di interessi pertinenti e gli enti di normazione europei «per rafforzare gli strumenti di verifica dell'età efficaci in via prioritaria».

²⁶ È chiaro, in questo senso, il considerando 270 della Dir. (UE) 2018/1972, che istituisce il "Codice europeo delle comunicazioni elettroniche", ove precisa che «in mancanza di norme applicabili di diritto dell'Unione, i contenuti, le applicazioni e i servizi sono considerati legali o dannosi ai sensi del diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta agli Stati membri, e non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi».

²⁷ Si tratta del decreto attuativo della Dir. (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Con particolare riferimento alle misure di protezione dei minori di età v. F. DONATI, *La tutela dei minori nella direttiva 2018/1808*, in *MediaLaws*, 2019, 1, p. 60 ss.

²⁸ L'ultimo comma dell'art. 7 *bis*, d.l. n. 28/2020 sancisce che «in caso di violazione di obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere».

Le funzioni di attivazione, disattivazione e configurazione del SCP spettano *sempre* all'esercente la responsabilità genitoriale attraverso delle chiavi di accesso fornite direttamente dall'operatore²⁹.

3. Necessità di differenziare le forme di controllo parentale nell'ambito della minore età.

Le misure di blocco e di filtro dei contenuti attraverso il SCP, così come pensate dal d.l. n. 28/2020 e dalle linee guida dell'AGCOM, sono da ritenersi senz'altro una valida forma di protezione del *best interest* quando si tratta di un "piccolo minore", sprovvisto della capacità di discernimento. Con esse si è inteso articolare una soluzione bilanciata tra *i)* l'interesse dei genitori all'esclusività del ruolo educativo/formativo dell'identità personale del figlio, potendo decidere, nella loro responsabilità, anche di disattivare il sistema di controllo o di attuare una configurazione personale modificando quelle predefinite; *ii)* l'interesse del minore alla costituzione *libera e naturale* della sua identità biografica; *iii)* l'interesse del minore all'accesso alla rete, alla sua libertà di espressione, allo sviluppo della propria personalità³⁰.

Epperò, in termini di proporzionalità e ragionevolezza³¹, l'imposizione di servizi preattivati di controllo parentale in *tutti* i casi in cui l'utente sia un minore suscita non poche perplessità con riferimento al caso in cui si tratti di un "grande minore", munito della capacità di discernimento e la cui dinamica identitaria ha pressoché abbandonato la funzione *costruttiva* per assestarsi in quella *conservativa*.

Detto altrimenti, non differenziare la minore età nel sacrificare la libertà di espressione e informazione, accusa non poche distonie sistematiche³².

In pratica, mentre con riferimento al "piccolo minore" sprovvisto della capacità di discernimento la lettura del suo migliore interesse è operata anzitutto dai genitori nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; relativamente al "grande minore" con capacità di discernimento — che il nostro ordinamento presume al compimento del dodicesimo anno di età

²⁹ Gli ISP hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni e l'assistenza gratuita per consentire l'attivazione di queste funzioni che comunque deve essere agevole e intuitiva. Deve essere garantita inoltre ampia pubblicità all'obbligo di prestazione di servizi di controllo parentale, non soltanto da parte degli ISP, ma anche degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche.

³⁰ N. BILIGOTTI, *La tutela dei minori nel cyberspazio. Parental Control di Stato e libera circolazione dei contenuti: un delicato equilibrio*, cit., pp. 367-368.

³¹ Su questi parametri si rinvia a G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, *passim*. N. BILIGOTTI, *op. cit.*, p. 361, segnala che «se è indubbio, sul piano generale, che la salute psicofisica dei soggetti minorenni sia un diritto fondamentale titolato ad operare in bilanciamento con altri valori fondamentali (quale, nel caso di specie, la libertà di espressione), è tuttavia necessario prestare particolare attenzione al versante della proporzionalità per quanto attiene alla massima estensione della compressione della libertà fondamentale ritenuta tollerabile, al fine, dall'ordinamento giuridico. Oltrepastato tale stringente confine, ciò che si prospetta è, invero, il conflitto della norma con i principi fondanti dell'ordinamento e, dunque, la sua invalidità costituzionale».

³² In questi termini L. LENTI, *L'identità del minorenni*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Supplemento al fascicolo 4/2007, p. 66.

(art. 315 *bis* c.c.) — i genitori, dovendo ascoltarlo, sono chiamati a recepire la lettura, *libera* e *informata* che egli conduce del proprio migliore interesse³³.

È nella cornice assiologica del sistema ordinamentale minorile contemporaneo che si iscrive la ragione del dubbio sulla ragionevolezza di una misura rigida di controllo parentale estesa, in termini indifferenziati, alla minore età.

Un diverso metodo accompagna, invece, il *Children's Code (Age appropriate design: a code of practice for online services)* dell'Autorità garante inglese per la protezione dei dati personali (ICO, *Information Commissioner's Office*), del 2 settembre 2020.

Con specifico riguardo allo *standard* del *parental control*, il Codice inglese esprime una duplice consapevolezza: da un lato, il forte impatto che la misura di controllo esercita sul diritto del bambino alla vita privata, all'associazione, al gioco, all'accesso all'informazione e alla libertà di espressione; dall'altro, che i minori «*have different needs at different ages*», tanto che a mano a mano che matura la percezione della propria *privacy*, un monitoraggio ostinato dell'attività può essere vissuto dal minore (evidentemente grande) come una restrizione opprimente dello spazio della propria vita privata con inevitabili conseguenze sullo sviluppo e sulla comprensione della propria identità.

Il *Children's Code*, dunque, valorizza la *persona* del minore, differenziando gli obblighi di informazione in ragione dell'età³⁴ e prevedendo la predisposizione di un segnale evidente (ad es. un'icona luminosa) idoneo a rendere il minore edotto del fatto che la sua attività *online* è monitorata dal genitore.

Una soluzione rigida, che disponga il sistema di controllo parentale nella stessa "misura" per tutta la durata della minore età, solleva, dunque, non pochi dubbi in termini di proporzionalità e ragionevolezza; pare, infatti, imposta dal sistema ordinamentale la necessità di operare una differenziazione in ragione della diversa considerazione della condizione giuridica del minore a seconda che sia sprovvisto o meno della capacità di discernimento.

In sostanza, se nell'età in cui manca il discernimento si giustifica la massima estensione della vigilanza parentale, nell'età del discernimento il suo perimetro va diversamente definito in base alla maturità del figlio che può a sua volta differenziarsi in ragione del contesto, potendo, ad esempio, rivelarsi idonea all'autodeterminazione negli spazi della rete preposti unicamente ad attingere informazioni e non nei *social network*, rispetto ai quali la libertà di quel minore dimostra di accusare il peso del giudizio altrui o di un pensiero polarizzato³⁵.

³³ A.M. McDONALD, L. CRANOR, *The cost of reading privacy policies*, in *Journal of Law and Policy for the Information Society*, 2008, p. 543 ss.; D.J. SOLOVE, *Introduction: privacy self-management and the consent dilemma*, in *Harvard Law Review*, 2013, p. 1880 ss.; A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, cit., p. 410; *Id.*, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, cit., p. 528 ss.

³⁴ Ebbene, proprio al fine di rendere effettive le esigenze di trasparenza e consapevolezza, il *Children's Code* articola delle linee guida sulle informazioni da comunicare e sulle modalità di comunicazione differenziando la disciplina in ragione di cinque fasce in cui suddivide la "stagione" della minore età. Esso individua le seguenti fasce di età al fine di consentire agli operatori dei servizi digitali di valutare ciò che è appropriato per i bambini e le misure di protezione da adottare: 0-5 anni: pre-alfabetizzazione e prima alfabetizzazione; 6-9 anni: età della scuola primaria di base; 10-12 anni: età della transizione; 13-15 anni: prima adolescenza; 16-17 anni: avvicinamento all'età adulta.

³⁵ Si rinvia, in proposito, a C. PERLINGIERI, *Social Networks and Private Law*, Napoli, 2017, *passim*.

In definitiva, le ragioni dell'identità personale del minore nel *web*, in cui l'altrove disincarnato sa soltanto profilare e sfruttare ma non "curare" i profili identitari, esigono, senz'altro, l'attivazione di efficaci misure di protezione, conformi, però, alla condizione giuridica del minore, la quale non può prescindere dal suo contesto singolare³⁶.

³⁶ Su questi profili teorici, si rinvia a G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, p. 263 ss.